

Decreto di istituzione del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica e regolamento

A distanza di quarant'anni dalla istituzione dell'Ufficio catechistico nazionale (1961), la cui competenza si estendeva anche alla catechesi scolastica, la situazione è fortemente cambiata. In particolare, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (IRC) ha assunto caratteristiche diverse, dovendosi confrontare con il mutare dell'istituzione scolastica e dei riferimenti pedagogici e didattici generali e con la nuova natura che ad esso riserva l'art. 9,2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984. Occorre anche tenere conto che, avendo l'Assemblea Generale della C.E.I. del 14-18 maggio 1990 affidato la competenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola alla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università, si è ravvisata l'opportunità di trasformare l'attuale "Settore dell'UCN" in "Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica".

Il Consiglio Episcopale Permanente, pertanto, nella sessione del 16-19 settembre 2002, a norma degli artt. 23, lettera s e 29, §2 dello statuto e dell'art. 95 del regolamento della C.E.I., ha dato nuova configurazione giuridica al Settore IRC dell'UCN istituendo il Servizio nazionale di cui sopra, e nominandone un Responsabile il quale, ai sensi del regolamento approvato dallo stesso Consiglio, mantiene uno stretto collegamento con l'Ufficio Catechistico Nazionale e con l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università.

Si pubblica qui di seguito il "Decreto" di costituzione del "Servizio" con allegato il regolamento.

Prot. n. 979/02

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- CONSIDERATO che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola richiede peculiare attenzione alle esigenze didattiche degli alunni e alla formazione dei docenti;
- PRESO ATTO che le problematiche inerenti tale settore esigono specifiche competenze pedagogiche e giuridiche, distinte da quelle che caratterizzano la pastorale catechistica e scolastica;

- VOLENDO ASSICURARE alle diocesi un adeguato servizio di consulenza in materia, con particolare riferimento alla disciplina di origine concordataria e ai rapporti con le istituzioni civili;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente approvata nella sessione del 16-19 settembre 2002;
- AI SENSI degli artt. 23, lett. s), e 29, § 2 dello statuto e dell'art. 95, comma 2, del regolamento della C.E.I.,

emana il seguente

D E C R E T O

È istituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana il *Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica* e ne è approvato il regolamento allegato al presente decreto.

Roma, 23 settembre 2002

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

* * *

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ART. 1

Istituzione

Il Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 settembre 2002, ai sensi degli artt. 23, lettera s) e 29, § 2 dello *statuto* e dell'art. 95 del *regolamento* della Conferenza Episcopale Italiana

ART. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della Conferenza Episcopale Italiana e in specie della sua Segreteria Generale, il Servizio si impegna a seguire in modo permanente i problemi relativi all'insegnamento della religione

cattolica nella scuola e a elaborare strumenti e sussidi per l'aggiornamento permanente degli insegnanti

ART. 3 *Compiti*

Il Servizio:

- promuove lo sviluppo culturale e pedagogico dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle disposizioni concordatarie;
- progetta iniziative per la formazione dei docenti di religione e per il loro aggiornamento;
- sostiene le diocesi nell'individuazione, nella formazione e nell'aggiornamento degli insegnanti di religione e studia le problematiche attinenti al loro stato giuridico;
- procede all'esame dei libri di testo in vista del "nulla osta" che deve essere concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- mantiene e sviluppa i rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili per una corretta attuazione della normativa concordataria e delle disposizioni esecutive della medesima.
- presenta il preventivo annuale di spesa all'amministrazione entro il 31 ottobre, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione della Conferenza Episcopale Italiana, predisposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 104, § 1 del *regolamento* della C.E.I.). Eventuali esigenze impreviste ed eccezionali di spesa devono essere presentate al Segretario Generale.

ART. 4 *Struttura*

La struttura del Servizio comprende:

- il responsabile
- un aiutante di studio
- un addetto di segreteria.

ART. 5 *Rapporti*

Il Servizio opera sotto la direzione del Segretario Generale (cf. art. 31, b dello *statuto* e art. 95 del *regolamento* della C.E.I.) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale, in particolare con l'Ufficio Catechistico Nazionale e con l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza (cf art. 86 del *regolamento* della C.E.I.) e del Consiglio Permanente.

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cf art. 21 del *regolamento* della C.E.I.).

Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, nella elaborazione di documenti e sussidi (cf art. 117 del *regolamento* della C.E.I.). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

Collabora con istituzioni e organismi a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cf art. 62 del *regolamento* della C.E.I.) e della stessa Presidenza (cf art. 80 *regolamento* della C.E.I.) per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.

ART. 6

Consulta nazionale del Servizio

Il Servizio si avvale dell'apporto di una Consulta nazionale, con compiti di studio, proposta e verifica; essa collabora con il Servizio per l'attuazione di convegni e di altre iniziative nazionali.

- Sono membri della Consulta:
- il responsabile del Servizio;
- il direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale;
- il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università
- l'aiutante di studio del Servizio;
- i consulenti della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi dell'insegnamento della religione cattolica;
- i responsabili regionali per l'insegnamento della religione cattolica;
- alcuni insegnanti di religione appositamente designati dal responsabile del Servizio;
- i rappresentanti di riviste e di case editrici specializzate nella problematica, i rappresentanti di associazioni ecclesiali impegnate in ambito scolastico, membri di associazioni professionali e di organizzazioni sindacali invitati dal responsabile del Servizio;
- esperti individuati dal responsabile del Servizio.

I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo quinquennio consecutivo.

La Consulta è convocata e presieduta dal responsabile del Servizio, che stabilisce l'ordine del giorno. Essa si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno. Alle riunioni partecipa un Vescovo della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Episcopale.

La Consulta può operare anche per gruppi di studio su temi particolari.